



COMUNE DI SORSO

PROVINCIA DI SASSARI

2° Settore – Gestione Del Territorio
Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER L'EDILIZIA (S.U.A.P.E.)

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. ____ del _____*

Art. 1
Istituzione dello sportello unico

1. Presso il Comune di Sorso, Settore 2.1 Gestione del territorio, è istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (d'ora in poi SUAPE), col quale gli uffici interessati a procedimento unico dovranno relazionarsi per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.P.R. 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente regolamento, costituente parte integrante della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, si compone di 26 articoli che definiscono i metodi di gestione ed i criteri organizzativi del SUAPE.

Art. 2
Finalita'

1. Il SUAPE costituisce lo strumento mediante il quale il Comune, in sinergia con gli enti esterni coinvolti nel procedimento unico, assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività produttive di beni e servizi ed Edilizie.

Art. 3
Funzioni

1. Lo Sportello Unico assicura l'esercizio delle funzioni di carattere:

- a) RELAZIONALE, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, Enti e Aziende;
- b) INFORMATIVO, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
- c) PROMOZIONALE, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio;
- d) AMMINISTRATIVO, per la gestione del procedimento unico con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Per la gestione del procedimento unico, il SUAPE è titolare delle competenze di tutti i procedimenti amministrativi riguardanti qualsiasi adempimento a carico di un'attività economica e produttiva di beni e servizi, per qualsiasi vicenda connessa con l'attività che intervenga prima del suo avvio, durante il suo corso e fino alla sua cessazione definitiva e per tutti i procedimenti amministrativi riguardanti qualsiasi tipologia di intervento edilizio o di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, tanto nel caso in cui essa sia posta in essere da un soggetto esercente un'attività produttiva di beni e servizi quanto da un altro soggetto privato;

Art. 4
Compiti del SUAPE

1. Lo Sportello Unico gestisce il procedimento unico e sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dell'azione amministrativa ed in particolare:

- riceve le istanze tramite il software regionale;
- dà indicazioni sulla documentazione da presentare;
- esegue la verifica formale;
- trasmette le pratiche agli uffici interni e agli enti interessati;
- vigila sui tempi di istruttoria della pratica;
- dà la possibilità al cittadino di verificare in qualsiasi momento lo stato del procedimento;
- acquisisce i pareri e le autorizzazioni dei soggetti competenti;
- indice e convoca le conferenze di servizi;
- emette il provvedimento finale.

Art. 5

Responsabile dello sportello unico

1. Responsabile del Servizio SUAPE è un funzionario, titolare di tutte le potestà amministrative, aventi efficacia interna ed esterna all'ente, di iniziativa, di coordinamento, di direzione e provvedimentali.
2. Il Responsabile del SUAPE sovrintende a tutte le attività necessarie alla semplificazione del procedimento unico in materia di attività produttive ed edilizie, ed in particolare:
 - dispone che siano prontamente effettuate le comunicazioni agli interessati;
 - dispone che siano effettuate le audizioni con le imprese;
 - coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti interessati e coinvolti nel procedimento unico, anche tramite l'emanazione di apposite direttive, al fine di assicurare uniformità di indirizzo all'azione dell'ente ed un sollecito espletamento dei propri adempimenti;
 - segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico;
 - sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
 - propone ed indice le Conferenze di servizio;
3. Il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio può individuare altri soggetti, addetti alla struttura, quali responsabili di fasi sub-procedimentali, attribuendo loro la responsabilità di tutti i connessi adempimenti istruttori.
4. La nomina del Responsabile del SUAPE è effettuata dal Dirigente e/o Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, nel rispetto dei requisiti di formazione culturale, capacità professionale e manageriale, stabiliti nel regolamento degli uffici e dei servizi.
5. L'atto di nomina deve anche contenere l'indicazione del soggetto, preferibilmente addetto allo SUAPE stesso, incaricato per la sostituzione del responsabile del SUAPE in tutti i casi di suo impedimento temporaneo.

Art. 6

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa, responsabile dell'intero procedimento amministrativo in materia di attività produttive, viene istituita nel Comune di Sorso, presso il Settore 2° e/o unità organizzativa.
2. A detta Struttura sono assegnate tutte le relative funzioni amministrative.
3. La struttura organizzativa del SUAPE del Comune di Sorso è così configurata:
 - a) Sovrintende l'attività del SUAPE il Dirigente e/o Responsabile del Servizio, cui è demandata l'adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti in capo allo Sportello Unico;

- b) Responsabile del servizio SUAPE è il funzionario di cui all'art. 5;
- c) Il Front Office composto da Operatori che svolgono funzioni di accoglienza e assistenza per l'utente, dà informazioni ad un primo livello, riceve le istanze e ha accesso al protocollo generale;
- d) Il Back Office gestisce l'istruttoria delle diverse pratiche e i rapporti con l'utente durante l'iter procedurale del procedimento unico;
- e) Al SUAPE devono essere assegnate risorse tecniche, finanziarie ed umane idonee al raggiungimento delle finalità previste dalla relativa normativa.

Art. 7

Rapporti tra il SUAPE e gli altri uffici comunali

Gli uffici comunali coinvolti nel procedimento assicurano, per gli adempimenti di loro competenza, il pieno rispetto dei termini individuati secondo le modalità di cui alla legge dando, se necessario, priorità alle pratiche istruite all'interno dell'ufficio SUAPE e nel pieno rispetto dell'iter procedurale previsto dall'art. 1, commi 16-32, della Legge regionale 3/2008 e dalla legge regionale 20 Ottobre 2016 n. 24 e dalle direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) adottate con Delibera di Giunta regionale n. 11/14 del 28.02.2017 e successive ii. mm., nonché dalle altre vigenti disposizioni nazionali e regionali per quanto compatibili ed applicabili.

Il SUAPE competente per territorio è l'interlocutore unico del privato per l'espletamento di tutti gli adempimenti. Gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche diverse dal Comune dichiarano l'irricevibilità delle pratiche inerenti il procedimento unico ad essi inoltrate, invitando l'interessato a presentare la pratica al SUAPE.

In ogni caso, gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento unico non possono trasmettere all'interessato atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.

Art. 8

Procedimenti

1. Il procedimento ha inizio con la presentazione al SUAPE di una dichiarazione autocertificativa con la quale si attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento. L'iter procedurale è quello previsto dall'art. 1, commi 16-32, della Legge regionale 3/2008 e dalla legge regionale 20 Ottobre 2016 n. 24 e dalle direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) adottate con Delibera di Giunta regionale n. 11/14 del 28.02.2017 e successive ii. mm., nonché dalle altre vigenti disposizioni nazionali e regionali per quanto compatibili ed applicabili.

2. L'intera documentazione (moduli ed allegati) deve essere presentata al SUAPE, di regola, tramite il software regionale, nel caso in cui il software non sia temporaneamente disponibile, la pratica può essere inviata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) del SUAPE.

3. Entro il termine di due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata e nel caso in cui durante la verifica formale si riscontrino omissioni o carenze sanabili, il SUAPE invita l'interessato ad effettuare la regolarizzazione della pratica entro un congruo termine che non potrà superare i 5 giorni lavorativi. Una volta compiuta la regolarizzazione della pratica, il SUAPE esegue le attività necessarie alla prosecuzione dell'iter della pratica, In caso di omissioni o carenze non sanabili ovvero di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione o qualora la stessa sia incompleta o con errori, il SUAPE dichiara l'irricevibilità della pratica, esplicitando analiticamente la motivazione ed indicando tutte le correzioni ed integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova pratica completa e ricevibile.

Art. 9

Tipologie di procedimento

Le tipologie di procedimento sono le seguenti:

1. Procedimento in autocertificazione assenza di discrezionalità a 0 giorni o 30 giorni;
2. Procedimento in conferenza di servizi valutazioni discrezionali o provvedimenti previsti da norme europee;
3. Accertamento di conformità Sanatorie edilizie in cui sia necessario un atto di assenso espresso.

Art. 10

Procedimento in autocertificazione assenza di discrezionalità

A 0 giorni o 30 giorni

All'atto della trasmissione avviene il rilascio della ricevuta automatica, entro due giorni lavorativi (lun-ven), il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata ed emette:

- la Ricevuta definitiva o Comunicazione avvio del procedimento;
- Richiesta di regolarizzazione;
- Irricevibilità.

Il controllo formale avviene con le seguenti verifiche:

- la competenza del SUAPE a ricevere la pratica;
- l'interesse ad agire e la qualificazione giuridica;
- la sussistenza degli elementi essenziali della pratica:

-la corretta, completa e coerente compilazione degli elementi essenziali della modulistica;

-l'effettiva presenza delle attestazioni di conformità;

-la presenza degli allegati e dei documenti richiesti per la verifica di conformità dell'intervento come evincibili dalla modulistica compilata.

La ricevuta automatica per il Procedimento in autocertificazione, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce, a decorrere dalla data di presentazione, titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento:

a) Procedimento in autocertificazione a 30 giorni: dopo trenta giorni dalla data di presentazione della pratica per gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011

b) Procedimento in autocertificazione a 0 giorni: sin dalla data di presentazione della pratica in tutti gli altri casi.

All'esito della verifica formale, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva, che:

- vale quale comunicazione di avvio del procedimento;
- attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo;
- sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta automatica, che fino ad allora è perfettamente equivalente.

La ricevuta definitiva è inviata all'ufficio tributario comunale, al fine di assolvere ogni eventuale onere di comunicazione a carico dell'interessato relativa ai tributi locali.

Per tutti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, alla dichiarazione autocertificativa deve essere allegato il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione, redatto dal progettista secondo la parametrizzazione in vigore nel comune competente; l'effettivo versamento di tali oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, non condiziona la ricevibilità della pratica ma costituisce condizione necessaria per l'effettivo avvio dei lavori.

I soggetti coinvolti eseguono le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni allegate.

L'ufficio competente in materia edilizia è tenuto alle verifiche in merito ai vincoli insistenti sull'area e alla necessità di titoli abilitativi connessi per qualsiasi intervento incidente sul territorio, a prescindere dalla necessità di un titolo edilizio.

Art. 11 Verifiche

Le verifiche possono essere effettuate a campione, secondo le Linee guida:

- Controllo formale (SUAPE, su tutte le pratiche);
- Controllo di merito di 1° livello (Ente competente, su tutte le pratiche) Consiste nel verificare che l'intervento o l'attività sia conforme ai presupposti di legge o di regolamento richiesti dalla normativa vigente sulla base di quanto dichiarato;
- Controllo di merito di 2° livello (Ente competente, anche su un campione minimo del 25%) Consiste nel verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, e si articola in un controllo documentale ed in un controllo mediante ispezione;

Le verifiche devono essere concluse almeno cinque giorni prima della scadenza dei seguenti termini:

- a) per i procedimenti in autocertificazione a 0 giorni, il termine è di 60 giorni per la generalità delle pratiche, ridotti a 30 giorni per le SCIA edilizie;
- b) per i procedimenti in autocertificazione a 30 giorni, il termine è di 60 giorni; per gli interventi soggetti a permesso di costruire il termine può essere elevato a 120 giorni nei soli casi di progetti particolarmente complessi comunicandolo all'interessato.

Nel Procedimento in autocertificazione gli esiti delle verifiche possono portare a:

- esito positivo;**
- richiesta di integrazioni documentali;**
- riunione tecnica;**
- esito negativo: provvedimento prescrittivo/interdittivo.**

11-a-

Nel Procedimento in autocertificazione per esito positivo delle verifiche:

- non è dovuto alcun riscontro o parere al SUAPE;
- se una norma settoriale prevede l'iscrizione ad un apposito albo o registro, l'autorità competente comunica il numero di registrazione all'interessato per il tramite del SUAPE;
- eventuali precisazioni non comportanti alcun adeguamento o modifica progettuale e si sostanzino in adempimenti successivi o nel richiamo a obblighi generali o specifici da osservare sono trasmessi dall'Ente competente all'interessato per il tramite del SUAPE.

11-b

Nel caso di Procedimento in autocertificazione con richiesta integrazioni esse devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- devono essere richieste entro il termine per l'effettuazione delle verifiche;
- possono riguardare solo documenti indicati nella modulistica unica o pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente;
- non possono essere imposte prescrizioni né richieste modifiche o rettifiche progettuali;
- la richiesta si formalizza per il tramite del SUAPE;
- 15 giorni per provvedere, salvo diversa indicazione;
- La richiesta di integrazioni documentali non comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo, né l'obbligo di sospendere l'attività e/o l'intervento;
- In caso di decorso infruttuoso il titolo mantiene l'efficacia, ma l'ufficio competente può avviare la procedura volta ad emettere un provvedimento interdittivo o prescrittivo;

-Il SUAPE provvede entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dei nuovi documenti a rilasciare una nuova ricevuta e trasmettere una notifica ai soggetti coinvolti.

11-c

Procedimento in autocertificazione – riunione tecnica

Essa sarà convocata qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto; la riunione può essere convocata su iniziativa del SUAPE, ovvero su richiesta dell'interessato o di uno o più soggetti coinvolti e la convocazione della riunione non sospende l'efficacia del titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'attività eventualmente avviata.

11-d

Procedimento in autocertificazione

Esito negativo: provvedimenti prescrittivi e interdittivi

Se i soggetti competenti per le verifiche rilevano la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge procedono, nei termini per l'effettuazione delle verifiche, secondo quanto di seguito specificato. La trasmissione al SUAPE di un mero parere negativo comunque configurato non priva di validità ed efficacia il titolo abilitativo.

Salvo che non sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell'adozione di qualsiasi atto l'amministrazione competente per le verifiche sul titolo abilitativo, che abbia rilevato una difformità direttamente o per il tramite del parere tecnico di un'amministrazione terza, è tenuta a trasmettere direttamente all'interessato, e a caricare sul software regionale, la comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, la correzione di eventuali errori o l'effettuazione di opportune modifiche progettuali. Nella comunicazione, oltre agli elementi prescritti dalla norma, devono essere indicate nel dettaglio:

- le carenze rilevate,
- se si tratta di difformità non superabili ovvero quali modifiche devono essere apportate al progetto o all'attività.

L'invio della comunicazione non priva di efficacia il titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'intervento o dell'attività eventualmente avviata.

Se nella fase interlocutoria la difformità viene superata, l'Amministrazione competente ne dà comunicazione all'interessato per il tramite del SUAPE.

Nel caso in cui il procedimento unico comprenda un solo titolo abilitativo, ovvero più titoli di competenza della medesima unità organizzativa, rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, l'ufficio competente adotta direttamente i provvedimenti prescrittivi o interdittivi di cui all'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 ritenuti necessari, trasmettendoli all'interessato e al SUAPE;

Nel caso in cui il procedimento unico comprenda più titoli abilitativi rientranti nel campo di applicazione del procedimento in autocertificazione, ove l'ufficio competente ritenga necessaria l'adozione di prescrizioni o misure interdittive, trasmette al SUAPE la proposta motivata di provvedimento prescrittivo o interdittivo di cui all'art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990.

Tale proposta dovrà esplicitare se sia richiesta l'adozione di un provvedimento prescrittivo o di un provvedimento interdittivo, tenendo conto che:

- qualora sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, è necessario emettere un provvedimento prescrittivo affinché l'interessato provveda alle modifiche necessarie o ad acquisire i requisiti mancanti entro un termine fissato dall'Amministrazione, comunque non inferiore a 30 giorni; il decorso infruttuoso del termine assegnato per la conformazione fa decadere il titolo abilitativo e l'attività deve essere interrotta senza necessità di adottare ulteriori atti;
- qualora non sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, si provvede all'emissione di un provvedimento interdittivo, contenente il divieto di prosecuzione dell'attività e l'ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

L'emissione di un provvedimento interdittivo è sempre necessaria qualora, nel corso delle verifiche di merito, si rilevi che il procedimento in autocertificazione doveva essere avviato in conferenza di servizi, salvo il ritiro della pratica da parte del proponente.

La proposta di provvedimento esplicita le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente e l'eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, che può essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Nel caso in cui la proposta di provvedimento sia fondata sulla sussistenza di una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della pratica rilevata dalle verifiche di merito, la proposta di provvedimento, indicando espressamente tale fattispecie, può essere redatta in forma semplificata, con una motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento il SUAPE adotta il conseguente atto prescrittivo o interdittivo, notificandolo all'interessato e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Le proposte di provvedimento inviate oltre i termini di cui all'art. 35 della Legge devono contenere la richiesta al SUAPE di provvedere in via di autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990. In mancanza di un'adeguata motivazione che espliciti la sussistenza delle condizioni ivi previste il SUAPE non è tenuto a procedere.

L'atto prescrittivo interrompe i termini di cui all'art. 35, comma 1 della Legge, che ricominciano a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure prescritte per la conformazione. In assenza di ulteriori provvedimenti, dalla stessa data cessano gli effetti della sospensione eventualmente disposta.

L'atto prescrittivo o interdittivo deve essere unico e contemplare tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte dai soggetti coinvolti. A tal fine, ove siano coinvolti una pluralità di soggetti e salvo che il SUAPE lo ritenga non necessario, entro cinque giorni dalla ricezione della proposta di

provvedimento convoca una riunione tecnica ai sensi dell'art. 36 della Legge, invitando tutti i soggetti coinvolti e l'interessato. Nel caso in cui la riunione sia indetta prima della scadenza dei termini per l'effettuazione delle verifiche, la prima seduta della stessa costituisce, per tutti i soggetti coinvolti, il termine ultimo per segnalare eventuali difformità. Il SUAPE provvede all'adozione degli atti prescrittivi ed interdittivi necessari entro cinque giorni dalla chiusura della riunione, sulla base delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti. In caso di mancata partecipazione alla riunione restano ferme le responsabilità delle amministrazioni competenti e dei rispettivi dipendenti per tutte le decisioni prese.

Qualora i soggetti coinvolti rilevino o comunque vengano a conoscenza dell'assenza di uno o più requisiti di legge il cui controllo è di competenza di un altro soggetto, sono tenuti a segnalare al SUAPE le carenze rilevate. Il SUAPE provvede, se necessario, a trasmettere la segnalazione al soggetto competente.

Art. 12 **Conferenza di servizi – generalità**

Nelle pratiche a conferenza di servizi:

- non è previsto il rilascio della ricevuta definitiva
- all'esito della verifica formale, il SUAPE invia la comunicazione di avvio del procedimento
- il SUAPE provvede all'indizione della CDS entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della pratica o dalla piena regolarizzazione formale.
- l'avviso di indizione della conferenza di servizi è pubblicato sull'albo pretorio on line dell'Ente presso il quale è istituito il SUAPE e del Comune interessato, per un periodo di quindici giorni consecutivi. Tale pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative settoriali applicabili, volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990.

Art. 13 **Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona**

Tale modalità prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al SUAPE il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna seduta. Nell'atto di indizione il SUAPE comunica:

- termine per richiedere integrazioni: 15 giorni dalla trasmissione della documentazione;
- termine per l'invio delle determinazioni: 30 giorni dalla trasmissione della documentazione (salvo art. 18);
- data della eventuale seduta: entro 10 giorni dalla scadenza della fase asincrona.

-integrazioni:

- l'amministrazione formula la richiesta al SUAPE – dalla data della prima richiesta i termini della conferenza asincrona sono sospesi per tutti i soggetti coinvolti;
- entro 2 giorni lav. il SUAPE richiede le integrazioni all'interessato, con un termine di 30 giorni;
- il SUAPE inoltra all'interessato, entro 2 giorni lav., le richieste successivamente pervenute;
- entro 2 giorni lav. dalla trasmissione delle integrazioni il SUAPE le inoltra ai soggetti coinvolti, esplicitando:
 - il nuovo termine della conferenza asincrona;
 - la nuova data della eventuale seduta.

I termini della conferenza asincrona sono riavviati dalla data in cui il SUAPE trasmette le integrazioni ai soggetti coinvolti. Nel caso in cui uno o più enti coinvolti segnalino motivatamente la carenza degli elementi minimi essenziali per l'effettuazione di qualsiasi verifica, o la necessità di integrazioni di particolare rilevanza tali da configurare la necessità di una nuova istruttoria, i termini del procedimento e quelli della CDS decorrono integralmente dalla trasmissione delle integrazioni.

-richieste tardive

Decorso il termine di 15 giorni dalla trasmissione della documentazione, eventuali richieste di integrazioni tardive non comportano alcun obbligo in capo all'interessato, alcuna sospensione dei termini della fase asincrona della conferenza di servizi e alcun differimento del termine finale di conclusione del procedimento. In ogni caso, la responsabilità per l'emissione di determinazioni negative fondate unicamente sulla mancata trasmissione delle integrazioni richieste oltre i termini ricade interamente sull'amministrazione che abbia agito in ritardo.

-espressione dei pareri

Le determinazioni sono rese nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimento autonoma, relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza.

- Non è consentito subordinare l'attività istruttoria, la trasmissione del parere o la partecipazione alla seduta alla preventiva acquisizione del parere di un'altra pubblica amministrazione;
- È possibile richiedere al SUAPE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere;
- Il SUAPE non può sospendere il procedimento per acquisire, al di fuori della conferenza, il parere di un soggetto esterno non inizialmente coinvolto nella CDS.

Le determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- congrua motivazione;
- formulazione esplicita in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento o devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro i termini, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Decorso il termine conclusivo della fase asincrona, i soggetti coinvolti possono trasmettere le proprie determinazioni solo nell'esercizio del potere di autotutela, anche prima dell'adozione del provvedimento finale. Il SUAPE non può essere responsabile per non aver considerato un parere tardivo non espresso nell'esercizio del potere di autotutela.

-chiusura della fase asincrona

Recepite le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi oppure scaduto il termine per l'espressione dei pareri:

nei seguenti casi:

- pareri positivi non condizionati, anche impliciti;
- pareri condizionati a cui non è necessario adeguarsi;
- pareri condizionati a cui l'interessato si è adeguato senza necessità di ulteriori verifiche;

Si emette la Determinazione di conclusione positiva della conferenza senza la stesura di alcun verbale.

Nel caso che almeno un parere negativo fondato sull'assoluta incompatibilità non superabile con modifiche progettuali anche rilevanti, ovvero sulla irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza si emette la Determinazione di conclusione negativa della conferenza che

produce gli effetti di cui al 10/bis e solo in caso di osservazioni il SUAPE procede ad indire una nuova CdS in forma asincrona.

In tutti gli altri casi Il SUAPE convoca la seduta in modalità sincrona nella data prefissata e la convocazione deve essere inviata:

- entro 2 giorni lav. dalla conclusione della fase asincrona;
- con un preavviso min di 3 gg.

Art. 14

Conferenza di servizi in modalità sincrona

-modalità sincrona che si svolge direttamente

Per progetti particolarmente complessi (occorre motivare) o su richiesta dell'interessato o di uno dei soggetti coinvolti la conferenza di servizi è convocata direttamente in modalità sincrona la seduta si svolge entro 30 giorni consecutivi dall'indizione; i soggetti coinvolti possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti esclusivamente nel termine 15 giorni dalla ricezione della documentazione e se la conferenza è stata inizialmente indetta in modalità asincrona, la seduta si tiene nella data preventivamente fissata.

- anticipazione della fase sincrona

Il SUAPE può procedere alla convocazione della conferenza in modalità sincrona anche prima della scadenza dei termini della fase asincrona, se durante la stessa pervengono uno o più pareri negativi o prescrittivi tali da far ritenere comunque necessario l'espletamento della successiva fase sincrona; il SUAPE può fissare la seduta in una data antecedente a quella inizialmente comunicata, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tali casi la conferenza si può svolgere in più sedute, e può considerarsi acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si fossero espresse, solo dopo il decorso integrale del termine fissato per la fase asincrona.

Conferenza di servizi fase sincrona

-Seduta unica;

-Non possono essere richieste integrazioni o modifiche progettuali evincibili dalla documentazione inizialmente presentata che non siano state evidenziate nei termini;

-È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi ad una ulteriore seduta esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La nuova seduta deve svolgersi entro 30 giorni successivi alla prima, fermo restando il termine di conclusione del procedimento.

All'esito della fase sincrona, si considera acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

La decisione è assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai soggetti coinvolti.

Se nel procedimento unico sono inclusi adempimenti amministrativi in autocertificazione, le amministrazioni competenti per le verifiche non sono tenute ad esprimere un parere nell'ambito della conferenza di servizi. Le verifiche devono essere compiute:

- in caso di conferenza asincrona, nei termini di conclusione della stessa;
- in caso di conferenza che si svolge direttamente in modalità sincrona, entro la data fissata per la seduta.

-chiusura della fase sincrona

Tutti i procedimenti in conferenza di servizi sono conclusi con una determinazione espressa di accoglimento - anche parziale - o di rigetto, salvo che l'interessato non rinunci espressamente all'ottenimento del titolo abilitativo. È esclusa la facoltà di procedere all'archiviazione d'ufficio del

procedimento, anche se conseguente all'inerzia dell'interessato. La determinazione conclusiva deve essere emessa entro 5 giorni lavorativi dal termine della CDS.

Tranne le eccezioni espresse nell'art. 18 (deroghe) delle direttive, il SUAPE non può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all'acquisizione di provvedimenti formali da parte dei soggetti partecipanti alla stessa. Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, la determinazione conclusiva è pubblicata sull'albo pretorio on line dell'Ente presso cui è istituito il SUAPE e del Comune interessato per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Art. 15 **Durata del procedimento**

Fermo restando il rispetto dei termini indicati per le singole fasi, in ogni caso il procedimento unico si conclude entro e non oltre:

- 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, nella generalità dei casi;
- 105 giorni consecutivi, nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata, salvo che provvedimenti normativi successivi non introducano termini inferiori a quelli attualmente previsti dall'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004;
- nei diversi termini previsti dai successivi articoli 17 e 18 delle direttive;

Il numero di giorni intercorrenti tra la richiesta di documenti integrativi e la loro trasmissione (max 30 giorni) + Max 30 giorni ulteriori in caso di richiesta da parte dell'interessato per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti.

Laddove, a seguito dell'esito favorevole della CDS sia necessario acquisire ulteriori documenti dall'interessato, quali pagamenti, polizze fideiussorie, assolvimento dell'imposta di bollo e simili adempimenti che non necessitino di ulteriore verifica istruttoria, il SUAPE provvede comunque all'adozione del provvedimento finale nei termini, e lo rilascia all'interessato solo una volta assolti gli adempimenti ulteriori prescritti nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.

I termini del procedimento ripartono da zero se:

- a seguito di rettifica di una o più dichiarazioni, è necessario estendere il procedimento unico ad ulteriori adempimenti di competenza di soggetti inizialmente non coinvolti;
- l'interessato trasmette nuovi documenti tali da modificare in modo sostanziale l'oggetto su cui i soggetti coinvolti sono tenuti a esprimersi. Negli altri casi in cui il SUAPE estende l'indizione della CDS ad ulteriori Enti inizialmente non coinvolti (per suo errore), i termini di conclusione del procedimento non subiscono alcun differimento.

Se tutti i titoli abilitativi compresi nella pratica rientrano nel campo di applicazione dell'autocertificazione e del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990, secondo l'indicazione contenuta nella tabella (allegato B delibera Giunta Regionale n. 11/14 del 28.02.2017), la mancata conclusione del procedimento da parte del SUAPE nei termini equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 16 **Inizio e fine lavori, agibilità, collaudo, pareri preliminari**

L'Inizio e fine lavori devono essere trasmesse ad integrazione della pratica originaria.

L'Agibilità o collaudo sono da considerare come nuova pratica e la dichiarazione di agibilità è sottoscritta dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione (non più dal proprietario), mentre il Collaudo: si applica solo agli impianti produttivi o ove sia

espressamente richiesto da norma di legge, i Pareri preliminari dovranno essere rilasciati entro 30 giorni.

Art. 17 **Sanatorie edilizie**

I procedimenti volti ad ottenere la sanatoria per interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo sono esclusi dalle disposizioni sul procedimento unico di cui agli articoli 31 e seguenti della Legge. Essi ricomprendono:

- A) le sanatorie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una comunicazione con il versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato:
- mancata SCIA spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 4;
 - mancata comunicazione di edilizia libera di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 15 comma 7;
- B) le sanatorie che si perfezionano attraverso il rilascio di un provvedimento espresso:
- accertamento di conformità di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 16;
 - mancata SCIA in cui l'importo della sanzione pecuniaria deve essere determinato, di cui alla L.R. n. 23/1985, art. 14, comma 2;
 - accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, art. 167, comma 4.

Le procedure da seguire per le sanatorie sono disciplinate dalla L.R. n. 23/1985, come modificata da ultimo dalla L.R. n. 11/2017. Relativamente agli interventi per i quali, nel corso del tempo, è mutato il titolo abilitativo di riferimento, si applica quanto previsto:

- dall'art. 15 (come sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 11/2017), comma 9, relativamente agli interventi attualmente ricadenti nella disciplina dell'edilizia libera: *“Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015, non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l'assenza di titolo edilizio o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui ai commi 7 e 8”*;
- dall'art. 10-bis (come sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 11/2017), comma 6, relativamente agli interventi attualmente ricadenti nella disciplina della SCIA: *“Salvo sia intervenuta la conclusione del procedimento di irrogazione delle sanzioni, per gli interventi di cui al presente articolo realizzati in data anteriore al 30 aprile 2015 non si applicano le sanzioni precedentemente previste per l'assenza di permesso di costruire o per la difformità delle opere realizzate, ma le sanzioni di cui all'articolo 14”*.

In tutti i casi la pratica deve essere presentata presso il SUAPE.

Nei casi di cui alla precedente lettera a), quando per la sanatoria non sia necessario alcun atto di assenso espresso, il SUAPE applica in quanto analogo e per quanto compatibile con le normative di riferimento il procedimento in autocertificazione a 0 giorni di cui all'art. 34 della Legge e agli artt. 8, 9 e 10 delle presenti direttive.

Per i casi di cui alla precedente lettera b) non trovano applicazione né il procedimento in autocertificazione (art. 34), né quello in conferenza di servizi (art. 37). In tali casi non si configura alcun procedimento unico e i singoli titoli abilitativi sono acquisiti con distinti procedimenti avviati presso gli uffici competenti a seguito della ricezione della documentazione dal SUAPE, secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili. I singoli uffici competenti provvedono direttamente all'emissione degli atti necessari, trasmettendoli al SUAPE per la notifica all'interessato senza necessità di emettere alcun ulteriore provvedimento.

Nei casi di Sanatoria edilizie ove siano trascorsi infruttuosamente i termini previsti dalle norme settoriali per gli Enti coinvolti, la conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

In caso di acquisizione contestuale della sanatoria di cui alla precedente lettera b) e del titolo abilitativo per l'effettuazione di un nuovo intervento sullo stesso immobile, il proponente presenta al SUAPE un unico progetto riferito esclusivamente agli aspetti edilizi e ai titoli abilitativi ad esso direttamente connessi. Anche in tali casi non si configura alcun procedimento unico e i singoli titoli abilitativi sono acquisiti con distinti procedimenti avviati presso gli uffici competenti a seguito della ricezione della documentazione dal SUAPE, secondo quanto previsto dalle norme settoriali applicabili. Il progetto deve essere istruito ed autorizzato, da ciascun soggetto coinvolto, unitariamente per i profili di sanatoria e per quelli relativi all'intervento da realizzare; il rilascio dell'atto è comunque subordinato all'accertamento della conformità delle opere abusive e al pagamento delle relative sanzioni. Nei casi di cui all'art. 16, commi 2/bis e 3/bis della L.R. n. 23/1985, l'effettuazione del nuovo intervento non può avvenire prima della conclusione positiva della verifica di cui allo stesso comma 3/bis, secondo periodo.

Nei casi di cui all'art. 35, comma 6 della L.R. n. 8/2015, se l'interessato opta per la presentazione contestuale di due progetti distinti in luogo di uno unico, i termini del procedimento e le attività istruttorie devono comunque essere avviati sin dalla data di ricezione delle singole pratiche; la conclusione del procedimento di sanatoria condiziona il rilascio del titolo per l'esecuzione del nuovo intervento ma non l'esecuzione delle necessarie verifiche, che devono essere compiute contemporaneamente a quelle relative alla sanatoria.

In caso di istanze di condono edilizio di cui all'art. 40, comma 6 della Legge n. 47/1985, si applica quanto previsto per gli interventi di cui alla precedente lettera b).

In ogni caso, gli oneri informativi nei confronti degli organi giudiziari restano in capo ai singoli uffici competenti per materia.

Art. 18

Tariffe e oneri concessori

Il procedimento unico non esclude il pagamento delle spese e dei diritti dovuti dall'interessato al SUAPE e agli altri soggetti coinvolti per la richiesta di autorizzazioni, nulla-osta o pareri comunque denominati sostituiti dalla dichiarazione autocertificativa, previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse.

Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura non sia superiore a quella stabilita dalla giunta regionale con apposita deliberazione,

Per ogni procedimento gli oneri istruttori possono essere richiesti per una sola volta, indipendentemente dal fatto che nel corso dello stesso vi siano integrazioni, sostituzioni e rettifiche progettuali comunque configurate.

Non è possibile richiedere il pagamento di oneri e diritti di cui non sia stata data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente interessato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 126/2016.

Il SUAPE fornisce gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione al procedimento unico, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

Nelle more dell'attivazione di un sistema di pagamento telematico unificato l'interessato è tenuto a procedere al pagamento delle spese e dei diritti previsti dalle disposizioni vigenti esclusivamente mediante il servizio pagoPA, accessibile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Sorso, (selezionare pagamento spontaneo e inserire i dati richiesti).<https://servizi.comune.sorso.ss.it/servizionline/servizialcittadino/pagopa.aspx>, e ad allegare copia delle ricevute dei pagamenti stessi.

Quando prevista, l'imposta di bollo è assolta unitariamente per tutti i titoli abilitativi compresi nell'intervento, in modalità virtuale o con le modalità di cui al D.M. 10 novembre 2011 e s.m.i..

Il permesso di costruire comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, il cui calcolo è allegato alla dichiarazione autocertificativa. Il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità rateale ove ammessa, comporta la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo. Nei procedimenti in autocertificazione, i termini temporali di validità del titolo edilizio decorrono dalla data in cui l'intervento può essere iniziato secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1 della Legge.

Nei procedimenti in conferenza di servizi, il SUAPE adotta il provvedimento finale condizionando l'efficacia del titolo alla presentazione della ricevuta di pagamento integrale o rateale degli oneri dovuti; i termini temporali di validità del titolo decorrono comunque dalla data di rilascio del provvedimento.

Art. 19

Concessioni e manomissione di spazi pubblici

Qualora la concessione per l'occupazione dell'area sia l'unico titolo da acquisire o sia riferita ad un periodo non superiore a 30 gg, il richiedente può presentare la richiesta al SUAPE o all'ufficio competente per materia, che procede secondo la disciplina di settore;

Le autorizzazioni per i tagli e gli attraversamenti stradali o per l'effettuazione di interventi di manomissione o modifica di spazi pubblici possono essere gestiti dal SUAPE, in un procedimento in conferenza di servizi, solo ove richiesti contestualmente al titolo abilitativo per la realizzazione di un intervento edilizio avente autonoma finalità, nel senso che l'intervento sullo spazio pubblico assume carattere secondario e strumentale rispetto all'intervento edilizio principale;

Art. 20

Manifestazioni o eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo

Nei casi di attività svolte in occasione di manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo che, pur prevedendo un corrispettivo, sono svolte in forma del tutto contingente o temporanea da parte di soggetti non imprenditoriali, con proventi di norma destinati a finanziare attività sociali, è rimessa al soggetto organizzatore ogni valutazione sulla configurazione effettiva di un'attività produttiva di beni e servizi; in tali casi il titolo abilitativo può essere conseguito direttamente secondo le previsioni delle norme settoriali o, in caso di attività produttiva di beni e servizi, presso il SUAPE;

Art. 21 Deroghe

In deroga ai termini ordinari, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento è comunque necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:

- gli atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;
- i provvedimenti previsti dalla normativa comunitaria, tra cui quelli individuati nella tabella di Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE (allegato B).

Procedimenti esclusi dalla competenza SUAPE nelle more di specifiche direttive:

- valutazione di impatto ambientale (VIA);
- autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- valutazione di incidenza;
- nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e le autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Raccordo con la normativa settoriale Regola: le norme procedurali settoriali non si applicano. Parziali deroghe a tale principio sono contenute nell'art.18 delle direttive per specifiche tipologie di procedimento, tra cui:

- Autorizzazione paesaggistica;
- Vincolo monumentale e archeologico;
- Riconoscimenti comunitari in materia igienico sanitaria;
- Procedure ad evidenza pubblica;
- Grandi strutture di vendita;
- Pareri di organi collegiali;
- Adozione di nuovi strumenti urbanistici o nuove norme nel corso del procedimento;
- Manomissione di spazi pubblici.

Art. 22 Raccordo con la normativa settoriale

Autorizzazione paesaggistica: in caso di autorizzazione paesaggistica ordinaria di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, i termini della conferenza di servizi sono fissati in 55 giorni consecutivi. L'UTP verifica la completezza della documentazione e richiede le necessarie integrazioni entro 10 gg, trasmettendo la relazione istruttoria entro 40 gg consecutivi dalla ricezione della documentazione da parte del SUAPE. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini, prima della conclusione della fase asincrona la Soprintendenza può richiedere al SUAPE di procedere alla convocazione della CDS in modalità sincrona, fissando la seduta di regola al trentesimo giorno successivo alla scadenza della fase asincrona. Per tutto quanto non espressamente precisato e per l'autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le normali regole e tempistiche.

Art. 23
Procedimenti di natura sanzionatoria

Non rientrano fra le competenze del SUAPE e devono essere gestiti autonomamente dal soggetto competente anche per le eventuali sanzioni accessorie previste dalle norme settoriali. Ove la norma preveda quale sanzione la revoca definitiva di un titolo abilitativo acquisito mediante un procedimento unico, l'amministrazione competente trasmette la proposta di provvedimento al SUAPE, che provvede entro i successivi 5 gg all'emissione dell'atto. Se necessario, prima dell'emissione dell'atto il SUAPE può indire una CDS al fine di ricomprendere in un unico provvedimento tutti gli atti di revoca conseguenti.

Art. 24
Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)

- Si applica solo alle imprese.
- L'autorità competente è il SUAPE, nei casi in cui tutti i titoli abilitativi ambientali che vi confluiscono siano di competenza comunale, o la Provincia negli altri casi;
- In caso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs. 152/2006, il SUAPE deve attendere il provvedimento;
- Non rientrano nel campo di applicazione dell'A.U.A.: - gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura; - l'autorizzazione preliminare allo scarico.

I gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'A.U.A.: a) nei casi previsti dal D.P.R. n. 59/2013, ove si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione di carattere generale; tali casi comprendono tutti quelli in cui è applicabile il procedimento in autocertificazione; b) nei procedimenti in conferenza di servizi per i quali i titoli abilitativi ambientali necessari per l'attività ricadano nei casi di cui alla lettera a); c) per le attività temporanee di durata non superiore a sei mesi, a prescindere dalla tipologia del procedimento; d) nei casi in cui l'unico titolo abilitativo ambientale necessario per l'attività, sia relativo all'impatto acustico, a prescindere dalla tipologia del procedimento.

Art. 25
Opere in cemento armato o a struttura metallica

La denuncia di cui all'art. 65, comma 1, del DPR n. 380/2001, nonché i progetti di variante, la relazione a struttura ultimata e il collaudo statico sono presentati esclusivamente al SUAPE per tutti i procedimenti rientranti nella propria competenza. □ si presenta ad integrazione della pratica edilizia originaria. □ per gli interventi edilizi in corso di esecuzione alla data del 13 marzo 2017, per i quali sia già stata presentata la denuncia, i documenti successivi sono presentati secondo le modalità previgenti.

Art. 26
Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive.
Il presente regolamento entra in vigore unitamente alla raggiunta eseguibilità della deliberazione inerente la sua approvazione.

	Pag.
Art. 1 Istituzione dello sportello unico	02
Art. 2 Finalita'	02
Art. 3 Funzioni	02
Art. 4 Compiti del SUAPE	02
Art. 5 Responsabile dello sportello unico	03
Art. 6 Struttura organizzativa	03
Art. 7 Rapporti tra il SUAPE e gli altri uffici comunali	04
Art. 8 Procedimenti	04
Art. 9 Tipologie di procedimento	05
Art. 10 Procedimento in autocertificazione assenza di discrezionalità a 0 giorni o 20 giorni	05
Art. 11 Verifiche	06
Art. 12 Conferenza di servizi – generalità	09
Art. 13 Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona	09
Art. 14 Conferenza di servizi in modalità sincrona	11
Art. 15 Durata del procedimento	12
Art. 16 Inizio e fine lavori, agibilità, collaudo, pareri preliminari	12
Art. 17 Sanatorie edilizie	12
Art. 18 Tariffe e oneri concessionari	14
Art. 19 Concessioni e manomissione di spazi pubblici	15
Art. 20 Manifestazioni o eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo	15
Art. 21 Deroghe	16
Art. 22 Raccordo con la normativa settoriale	16
Art. 23 Procedimenti di natura sanzionatoria	16
Art. 24 Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)	17
Art. 25 Opere in cemento armato o a struttura metallica	17
Art. 26 Norme finali e di rinvio	17